

PROTOCOLLO D'INTESA

Associazioni Sportive e Sociali Italiane (ASI) e Federazione Italiana Survival Sportivo e Sperimentale (FISS)

Associazioni Sportive e Sociali Italiane, con sede in Roma, via Barnaba Oriani n. 91, Partita Iva 04901361008, nella persona del Legale Rappresentante Claudio Barbaro (qui di seguito **ASI**)

e

FISS Federazione Italiana Survival Sportivo e Sperimentale, con sede in Torino, C.so Casale, 36 – Codice Fiscale n°97519860015 . nella persona del Legale Rappresentante Vincenzo Maolucci (qui di seguito **FISS**)

Premesso che:

ASI è un Ente:

- a) Fondata nell'aprile 1994, è oggi uno dei più importanti Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
- b) In accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1252 del 21/10/2003, ASI promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline.
- c) Nel corso degli anni ASI è stata riconosciuta anche come ente:
- d) -riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 708 del 27/07/1994, confermato con delibera n.1224 del 15 maggio 2002
- e) -riconosciuto altresì dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
- f) -ente associato all'ISCA (International Sport and Culture Association),
- g) -riconosciuto da Ministero degli Interni, Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale per decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- h) -Ente aderente al Forum permanente del Terzo Settore,
- i) -Ente iscritto al Registro delle Associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni
- j) -Ente aderente al nuovo FNG (Forum Nazionale dei Giovani)

FISS (Federazione Italiana Survival Sportivo e Sperimentale), è stata fondata a Torino il 30/09/1986 ed è:

- a) Un' associazione senza scopo di lucro volta alla promozione sportiva dilettantistica
- b) associazione che agevola l'accesso alla pratica sportiva promossa verso giovani di classi disagiate;
- c) associazione che coinvolge nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni pubbliche, Coni, Distretti scolastici ecc

- associazione intenta a sviluppare la promozione sportiva dilettantistica rivolta ai giovani all'interno di Parchi e centri gioco avventura, Survival sportivo e outdoor campus;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra i soggetti interessati, il seguente Protocollo di Intesa

ART. 1 – PREMESSE

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa, costituendone il giuridico presupposto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente accordo le norme e gli atti amministrativi richiamati, con particolare riferimento alla convenzione sottoscritta da ASI e FISSS

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO

1. ASI si impegna per la durata dell'accordo a prevedere nel ventaglio di attività e servizi offerti, il soggetto FISSS, debitamente promosso e predisposto con la collaborazione della ASI stessa come specificato al successivo articolo.
2. ASI e FISSS in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle reciproche specificità, finalità e prerogative, convengono la volontà e l'impegno di concordare e definire rapporti di collaborazione nell'ambito esclusivo delle rispettive attività.
3. I rapporti di collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Associazioni e dei loro aderenti.
4. Esse disciplineranno, nel rispetto dei propri Statuti associativi, le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due associazioni con finalità comuni.
5. Considerata la presenza ASI articolata su tutto il territorio nazionale, mediante propri comitati e delegati periferici, al fine di evitare difficoltà e difformità di relazioni, qualsiasi rapporto sarà tenuto in primis fra i competenti organismi nazionali, che provvederanno poi ad informare i rispettivi organismi periferici.
6. Tutti i sodalizi sportivi e non, aderenti alla FISSS, saranno associati all'ASI, unitamente ai propri iscritti.

ART. 3 OBBLIGHI DI ASI

1. Per tener fede al presente atto ASI si impegna a:
 - Garantire che i servizi annessi alla tessera sportiva ASI siano validi per l'attività svolta dall'associato alla FISS (Parchi e centri gioco avventura, Survival sportivo e outdoor campus);
 - Garantire la massima diffusione dei servizi offerti e delle attività svolte dalla FISS in tutte le proprie attività istituzionali e attraverso i suoi canali di comunicazione:
 - House Organ Primato – tiratura 7.000 copie mensili + distribuzione on line;
 - Portale Web www.asinazionale.it;
 - Newsletter settimanale – 20.000 destinatari ;
 - Social Network ASI ;
 - Promuovere la partecipazione dei tesserati FISS ad eventi Nazionali ASI compresi i Campionati Sportivi;
 - ASI riconoscerà le qualifiche tecniche, quelle degli Istruttori, dei giudici e degli ufficiali di gara FISS per la loro altissima professionalità e qualità tecnica, previo accordo con FISS e con la Direzione Tecnica ASI, con obbligo di iscrizione all' Albo Operatori ASI e rilascio tesserino tecnico agli Istruttori formati esclusivamente da FISS nel settore Survival e Outdoor Campus, d'intesa con la D.T. Asi.
 - Dall'atto della stipula della presente convenzione, tutti gli eventuali nuovi corsi di formazione e qualificazione FISS per tecnici, giudici di gara, arbitri ed ufficiali di gara, esami di gradi, potranno essere organizzati previa comunicazione all'ASI che si riserva la possibilità d'intervenire ai sensi delle vigenti "Linee Guida" Asi.
 - ASI e FISS si impegnano a sostenere una più incisiva azione per una maggiore affermazione dei comuni fini istituzionali;
 - I provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi organi di giustizia sportiva, sono reciprocamente riconosciuti con efficacia piena ed immediata;
 - Tutto quanto non previsto dal presente protocollo d'intesa, potrà essere oggetto di successive integrazioni. (Coordinamento nazionale degli Outdoor Campus e della loro Omologazione ASI previa garanzia di sicurezza e formazione personale affidata a FISS)

Resta inteso che il materiale divulgativo dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

2. Inoltre si concedono alla FISSS i seguenti diritti:

FISSS dovrà utilizzare il marchio/logo ASI da quest'ultima forniti per tutte le proprie attività di comunicazione promo - pubblicitarie, purché concordate con ASI.

ART.4 OBBLIGHI FISSS

FISSS a fronte delle obbligazioni a carico di ASI, si impegna a:

- Promuovere e supportare l'emissione della tessera ASI come servizio integrato presso le eventuali sedi proprie o di associazioni presenti sul territorio nazionale;
- Favorire la distribuzione di materiale informativo e promozionale ASI nei punti concordati, con eventuale fornitura del suddetto materiale divulgativo a carico di ASI;
- Dare visibilità con tutti i canali di comunicazione a disposizione presenti e sul proprio sito web;
- Garantire a tutti detentori della tessera ASI valida per l'anno in corso condizioni privilegiate nell'accesso ai servizi offerti;
- Riconoscere le qualifiche tecniche, quelle dei giudici e degli ufficiali di gara ASI per la loro altissima professionalità e qualità tecnica, in accordo con la Direzione Tecnica ASI (allegato A, Albo Operatori)
- Predisporre e fornire ad ASI docenti, materiale didattico e documentario per la formazione dei propri iscritti o dirigenti nell'ambito di corsi organizzati durante l'arco della durata del contratto.
- Garantire per conto di ASI l'iscrizione al Registro Nazionale del CONI dell'associazione, se in possesso dei requisiti richiesti
- Attenersi agli accordi economici dedicati a FISSS, come specificato nell'allegato A

ART. 5 DURATA

Il presente accordo avrà la durata di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione ed è da considerarsi tacitamente rinnovato per due anni previa modifica delle condizioni comunicate a mezzo raccomandata A/R almeno 30 gg., prima della scadenza naturale del contratto.

ART. 6 MODIFICHE


Qualsiasi modifica e/o integrazione dovesse essere apportata al presente contratto dovrà, per essere valida ed efficace, venire formalizzata per iscritto dalle parti.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero nascere dal presente Contratto, sarà competente esclusivamente il foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro foro.

Data 19/12/2014

Il Presidente FISS



Il Presidente Nazionale A.S.I.

Claudio Barbaro
